



Regolamento di adesione al sistema consortile RenOils

TITOLO I Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di adesione al Consorzio "RenOils", costituito ai sensi dell'articolo 233, comma 9, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e le regole di funzionamento del sistema operativo ad esso collegato.

2. L'adesione al Consorzio comporta:

- a) l'obbligo di osservarne lo Statuto, osservare il presente regolamento e le altre regole imposte di volta in volta, per garantire il corretto funzionamento della struttura operativa e amministrativa, per salvaguardare i rapporti tra i consorziati e per favorire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa di riferimento;
- b) l'automatica adesione al sistema operativo che caratterizza l'attività e gli obiettivi del Consorzio, nel rispetto delle regole nazionali in materia di tutela della concorrenza, delle regole e degli obiettivi imposti dall'articolo 233 del D. Lgs. n. 152/2006 e della buona fede tra i consorziati;
- c) l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti di adesione stabiliti dallo Statuto consortile e dal presente Regolamento;
- d) l'accettazione delle procedure determinate nell'ambito del Consorzio e l'obbligo di adeguarsi e attenersi rigorosamente ad esse, pena la estromissione ed il risarcimento degli eventuali danni;
- e) in caso di violazioni, l'applicabilità delle sanzioni di cui allo Statuto consortile.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006;
- b) «raccoglitore autorizzato»: raccoglitore in possesso di idonei requisiti tecnici ed autorizzativi e, comunque, in regola con le vigenti normative in materia;
- c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «stoccaggio»: le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta del citato decreto;
- e) «recupero e trattamento»: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. identificate con i codici R9 e/o R3;
- f) «RenOils»: il consorzio costituito il 5 ottobre 2016, con atto registrato il 10 ottobre 2016 n. 26084;

g) «Organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano le certificazioni ambientali ai sensi delle norme internazionali serie UNI EN ISO 14000 e del Regolamento europeo 761/2001 istitutivo dell'EMAS;

h) «Certificazione»: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme internazionali serie UNI EN ISO 14000 oppure VISION 2000 oppure EMAS, nonché alla vigente disciplina nazionale;

i) «Imprese consorziate»: le imprese che aderiscono al Consorzio RenOils, anche tramite Associazione di categoria, ai sensi dell'articolo 233, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006.

TITOLO II

Adesione al Consorzio e sistema operativo

3. Domanda di ammissione al Consorzio

1. Possono presentare la richiesta di adesione al Consorzio, i soggetti elencati nell'articolo 5 dello Statuto consortile e nel comma 5, dell'articolo 233, del D. Lgs. 152/2006.

2. Ai sensi del comma 3, dell'art 4 dello Statuto consortile, l'adesione può avvenire anche per il tramite dell'Associazione di categoria a cui l'impresa richiedente è iscritta. L'associazione aderisce in nome e per conto delle imprese associate, previo rilascio, da parte di queste ultime, di apposito mandato.

3. In caso di adesione tramite associazione, le conseguenze economiche e giuridiche insorgenti nell'ambito del Consorzio gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di adesione deve essere presentata in forma scritta e corredata dalla documentazione indicata sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio e allegato al presente regolamento. Il modulo per l'adesione è disponibile anche presso gli uffici del Consorzio.

2. La domanda deve contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente e la dichiarazione di accettazione dello Statuto consortile con firma del legale rappresentante.

3. Oltre alle informazioni menzionate, le imprese di cui alle categorie b) e c) dell'art. 4 dello Statuto, dovranno specificare:

a) Il campo geografico di operatività (indicazione delle Regioni o Province coinvolte nelle proprie attività).

b) A seconda dell'attività svolta, copia dei MUD o, in alternativa, autocertificazione dei quantitativi di oli e grassi vegetali e animali esausti gestiti (raccolti, recuperati, riciclati, intermediati, ecc.), relativi agli ultimi due anni con riferimento ai pertinenti codici CER per i citati rifiuti (a titolo esemplificativo non esaustivo CER 20.01.25 e/o 02.03.04).

4. Le imprese di cui alla categoria a) dell'art. 4 dello Statuto, oltre alle informazioni menzionate nei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dovranno specificare:

a) la quantità media annuale di oli e grassi esausti prodotti o i dati riferiti alle ultime due annualità, divise, ove possibile, per codici CER per i citati rifiuti (a titolo esemplificativo non esaustivo CER 20.01,25 e 02.03.04).

b) In base al tipo di attività svolta, il campo geografico di operatività.

5. Nel caso di domanda di adesione presentata da un'Associazione, oltre alle informazioni richieste dai commi 1 e 2 e, in caso di Associazione rappresentativa dei comparti a), b) e c), a quelle richieste ai sensi dei commi 3 e 4, l'Associazione dovrà corredare la domanda con una copia del proprio Statuto

5. Fondo Consortile

1. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Consortile, è costituito un Fondo Consortile cui concorrono tutti i comparti in maniera paritetica.

2. Del Fondo Consortile fanno parte anche le somme versate a titolo di contributo ambientale dai soggetti obbligati ai sensi dell'art.10 della legge n. 154/2016 in combinato disposto con il presente Regolamento.

3. Le quote del Fondo sono ripartite in maniera paritetica tra le categorie di cui art. 4 dello Statuto Consortile.

4. All'interno del comparto di appartenenza, ognuno dei consociati concorre proporzionalmente al versamento della quota consortile, tenendo conto di quanto versato a titolo di contributo ambientale dal comparto D), in base al rapporto tra capacità produttiva di ciascun consorzio e la capacità complessiva sviluppata all'interno della categoria d'appartenenza. Queste ultime possono essere anche assegnate alle Associazioni di categoria di appartenenza, qualora partecipino al Consorzio.

5. I proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del Fondo Consortile garantiscono, insieme agli altri mezzi finanziari contemplati dallo Statuto, lo svolgimento delle attività e il funzionamento del Consorzio.

6. L'importo per comparto del Fondo Consortile viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e ratificato dall'Assemblea.

7. Per la quota non proveniente dal Contributo Ambientale, il Fondo Consortile stesso può essere utilizzato ai fini della gestione del Consorzio in caso di insufficienza delle altre fonti di provvista finanziaria, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione e successivo reintegro delle somme distratte nel corso dell'esercizio successivo.

8. È fatta salva la facoltà dell'Assemblea Consortile di decidere di costituire fondi di riserva con eventuali avanzi di gestione.

Per tutto ciò che non è normato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni Statutarie.

6. Quote di partecipazione al Consorzio

Il valore della quota unitaria è stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e ratificato dall'Assemblea.

TITOLO III

Requisiti per operare nell'ambito del Consorzio

7. Requisiti d'ordine generale.

Gli operatori che intendono aderire a RenOils o che fanno già parte del Consorzio devono garantire di possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante o dell'amministratore per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

e) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

8. Requisiti strutturali

1. Le imprese di cui alla categoria c), devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ambientale e devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria di trasporto e raccolta classe 1 e classe 4.

2. Queste ultime, aderendo al Consorzio RenOils, si impegnano a:

a) raccogliere, su segnalazione dei detentori alle aziende stesse o al Consorzio, i quantitativi residuali di oli vegetali e grassi animali esausti;

b) accettare i conferimenti di oli e di grassi vegetali ed animali esausti dai privati cittadini, nell'attesa che siano predisposte le raccolte differenziate;

c) adottare tutte le iniziative necessarie ad armonizzare i processi informativi ed informatici aziendali con i sistemi del Consorzio, in modo da trasferire allo stesso, con cadenza periodica, almeno trimestrale, i dati inerenti i quantitativi movimentati;

d) trasmettere a RenOils, o alle Associazioni di categoria delegate cui sono iscritti, i dati cumulativi mensili degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti raccolti, verificabili presso le aziende stesse tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa;

- e) diffondere ed informare, in armonia con RenOils e secondo le linee direttive di quest'ultimo, sulla propria attività le istituzioni e l'opinione pubblica nazionali;
- f) collaborare alle iniziative eventualmente intraprese da RenOils per la sensibilizzazione degli utenti e dei consumatori in genere;
- g) consegnare tutti gli oli e grassi vegetali ed animali esausti prioritariamente agli impianti di recupero aderenti a RenOils, seguendo le indicazioni del Consorzio;
- h) accettare i quantitativi conferiti da altre aziende di raccolta eventualmente indicate dal Consorzio;

3. Qualora gli imprenditori di cui al comma 1 utilizzino trasportatore conto terzi per la movimentazione del rifiuto, gli stessi dovranno rivolgersi esclusivamente ad imprese aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) iscrizione all'Albo trasportatori conto terzi;
- b) possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ambientale;
- c) iscrizione all'Albo dei gestori per categoria di trasporto e raccolta classe 2 e classe 4;
- d) iscrizione alla CCIAA;
- e) nessuna procedura fallimentare negli ultimi 5 anni dei legali rappresentanti.

9. Funzioni di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento ai sensi del combinato disposto degli art. 7 e 21 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone tutte le azioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento per la partecipazione al Consorzio, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla privacy.

3. Tra le modalità di accertamento dei requisiti, sono annoverate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le seguenti azioni:

- a) richiesta di documentazioni, certificazioni, attestazioni, integrazioni;
- b) accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante;
- c) richiesta di osservazioni, chiarimenti, esplicitazioni al personale aziendale addetto e/o al legale rappresentante.

4. Le attività di accertamento di cui sopra si svolgono nel rispetto delle normali attività aziendali e secondo tempistiche il più possibile circoscritte, tenendo conto della complessità dei casi di specie.

5. Le richieste di chiarimenti o integrazioni possono essere effettuate per una sola volta e per un periodo complessivamente non superiore a sessanta giorni.

6. Nei quindici giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare notizia degli esiti di quest'ultima all'azienda interessata, in via riservata.

10. Data Base

1. Presso la sede del Consorzio è istituito un Database contenente le informazioni relative alle imprese aderenti.

2. Il Database è composto sulle informazioni trasmesse dalle imprese consorziate.

3. Il Database è a disposizione del Ministero dell'Ambiente e delle pubbliche Amministrazioni, che possono accedervi previa richiesta scritta, agli organi competenti del Consorzio (Consiglio).

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Database sono inseriti in via informatica per ogni impresa consorziate i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) rappresentanza legale e organi con potere di rappresentanza;

c) tipologia dell'attività qualificata;

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;

f) partecipazione ad iniziative in corso sul territorio.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al Consiglio d'Amministrazione, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti previsti per inserire gli articoli aggiornati dopo la revisione.

6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV
PROCEDURE DI GESTIONE DI OLI E GRASSI
VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI DELLE SOCIETA' AUTORIZZATE
SEZIONE I
PROCEDURE DI RACCOLTA

11. Rete di raccolta

1. Al fine di assicurare la corretta gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti, il Consorzio gestisce la propria rete di raccolta e conferimento attraverso il proprio Protocollo di Raccolta, Trasporto e Deposito, descritto dall'Allegato A al presente Regolamento.

2. Le aziende consorziate si impegnano a rispettare quanto prescritto dal richiamato protocollo all'adesione al Consorzio.

SEZIONE II PROCEDURE DI RECUPERO

12. Ambito di applicazione

1. Al fine di assicurare la corretta gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti, il Consorzio gestisce le attività di recupero e trattamento attraverso il proprio Protocollo di Recupero, descritto dall'Allegato B al presente regolamento.

2. Le aziende consorziate si impegnano a rispettare quanto prescritto dal richiamato protocollo all'adesione al Consorzio.

13. Destinazioni d'uso

1. Come stabilito dall'Allegato I Sub I punto 11.11 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. le materie prime e/o prodotti ottenuti dall'attività di recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti avranno le seguenti caratteristiche:

- a) grassi colati nelle forme usualmente commercializzate;
- b) argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
- c) inchiostri da stampa nelle forme usualmente commercializzate;
- d) distaccanti per casseforme;
- e) lubrificanti nelle forme usualmente commercializzate;
- f) prodotti dell'industria saponiera e dei tensioattivi nelle forme usualmente commercializzate.

Oltre alle destinazioni contemplate nel D.M. sopra citato, gli oli e grassi vegetali e animali esausti, possono essere destinati ad uso energetico come bioliquidi e biocarburanti.

TITOLO V GESTIONE E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

14. Campo di applicazione del Contributo Ambientale

1. Le imprese aderenti a RenOils e facenti parte della categoria d) sono obbligate al versamento del contributo ambientale, eventualmente per il tramite della propria Associazione di categoria.

2. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, è dovuto in occasione della prima immissione in commercio dei prodotti, sfusi o confezionati, destinati all'alimentazione umana, rientranti nelle seguenti categorie, tenendo conto della suscettibilità di questi ultimi a divenire rifiuto:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva;
- b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) grassi animali e vegetali;
- d) oli extravergini di oliva;

3. Sono esclusi dal versamento del Contributo Ambientale, ai sensi del comma 3, dell'art. 10 della Legge n. 154/2016:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile;

f) gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, sono esclusi dal versamento del contributo, data la loro inidoneità ad essere destinati tout court all'alimentazione umana:

a) gli oli d'oliva lampanti

b) gli oli vegetali grezzi, non raffinati

c) i grassi vegetali o animali grezzi, non raffinati.

5. Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo i prodotti elencati nel comma 2, sfusi o confezionati, destinati alla preparazione di prodotti quali biscotti, dolci, pane o prodotti succedanei, sughi.

6. Sono inoltre esclusi dal contributo per la loro inidoneità a diventare rifiuti sul territorio italiano i prodotti elencati nel comma 2, sfusi o confezionati, destinati all'esportazione.

7. Sono in ogni caso esclusi gli oli e i grassi destinati ad usi diversi da quello alimentare (a titolo esemplificativo, usi industriali, energetici, farmaceutici, chimici, cosmetici).

15. Modalità di controllo e di calcolo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 154/2016, per gli anni successivi al 2017, su delega del Consiglio di Amministrazione formulata ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. b), le Associazioni di categoria rappresentative delle imprese del comparto d) formulano una proposta di applicazione e quantificazione del Contributo Ambientale.

2. Per lo svolgimento dell'attività di determinazione dei singoli contributi il Consorzio (o le Associazioni di categoria delegate) possono avvalersi anche di un consulente esterno professionale.

3. Le Associazioni di categoria predispongono la raccolta delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del Contributo Ambientale dovuto, nel rispetto della normativa sulla privacy, avendo particolare riguardo a:

- a) i quantitativi di prodotto complessivamente importati, prodotti o raffinati, suddivisi per categoria merceologica;
- b) i quantitativi di prodotto confezionati o imbottigliati in confezioni di capacità superiore a quella prescritta dalla normativa;
- c) i quantitativi destinati alle esportazioni;
- d) i quantitativi destinati ad usi diversi da quelli alimentari.

4. Sulla base delle informazioni ottenute, l'Associazione di categoria provvederà ad applicare i coefficienti previsti dalla normativa in vigore ai quantitativi di olii e grassi, sfusi o confezionati al di sopra dei limiti prescritti dalla legge, esclusivamente destinati all'alimentazione umana.

5. Fatta salva l'applicazione di una procedura forfettaria, gli importatori e i produttori di olio sfuso che, al momento dell'immissione in commercio, non siano al corrente della destinazione d'uso del prodotto o della capacità di confezionamento finale, avranno diritto ad ottenere, con cadenza trimestrale, il rimborso delle somme versate a titolo di Contributo Ambientale sulle quantità di prodotto destinate ad usi diversi da quello alimentare o confezionate in confezioni di capacità uguali o inferiore a quelle prescritte dalla legge per l'applicazione del Contributo. Il rimborso è subordinato dall'invio di un'apposita richiesta scritta in tal senso al Consorzio o all'Associazione di appartenenza, corredata dall'indicazione dei quantitativi destinati ad usi diversi o a confezioni di capacità minore o uguale.

6. il Consiglio di Amministrazione esercita l'attività di controllo secondo le modalità prescritte dallo Statuto e dal presente Regolamento, al fine di vigilare sulla corretta comunicazione dei dati e sul corretto calcolo e versamento del contributo.

16. Attività consultiva per la determinazione annuale del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge n. 154/2016, la congruità del Contributo Ambientale e dei costi di riscossione è verificata, con cadenza annuale, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio.

2. Nel redigere tale relazione, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riportare le posizioni espresse dalle imprese e dalle Associazioni di categoria del comparto d), in quanto interlocutrici privilegiate, direttamente coinvolte dal menzionato provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. d), la revisione annuale del Contributo Ambientale deve tenere in conto la necessità di garantire l'equilibrio nella gestione finanziaria del Consorzio.

TITOLO V PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

17. Procedimento sanzionatorio

1. Il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione di terzi, provvede all'accertamento della violazione degli obblighi e delle procedure stabilite dal presente Regolamento.
2. La procedura di accertamento si svolge con l'osservanza dei principi di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i. Il Consiglio può delegare un'Associazione di categoria per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
3. In esito all'accertamento, il Consiglio archivia il procedimento o formula motivata contestazione all'impresa, assegnandole un termine, non superiore a trenta giorni e non inferiore a quindici giorni, per presentare le proprie osservazioni.
4. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 3, previa audizione dell'Impresa che ne abbia fatta espressa richiesta.
5. Quando il Consiglio lo ritenga opportuno, valutando le circostanze del caso di specie, può assegnare all'impresa un termine per rimuovere la violazione contestata, verificando, in esito al decorso del termine, l'esatto adempimento.
6. Ove l'impresa diffidata ai sensi del comma precedente non abbia provveduto a rimuovere completamente la violazione ed ogni suo effetto o non si sia attenuta alle prescrizioni del Consiglio, quest'ultimo provvede ai sensi del comma 4, senza ulteriori audizioni.

18. Sanzioni

1. In base al tipo di violazione commessa e in ossequio al principio di proporzionalità, il Consiglio d'Amministrazione potrà erogare le seguenti sanzioni:
 - a) Richiamo del Presidente;
 - b) Sospensione dei servizi da parte del Consorzio fino ad un massimo di 2 mesi;
 - c) Espulsione dal Consorzio con obbligo di pagare i contributi fino al compimento del semestre solare successivo.
2. Resta fermo l'obbligo di corrispondere le somme dovute al Consorzio e maturate in precedenza o medio tempore.